



COMUNE DI PRALUNGO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SETTORE UFFICIO TECNICO N. 36 DEL 22/03/2024

OGGETTO:

Approvazione preventivo dell'arch. VARNERO Valeria per servizio tecnico riferito alla predisposizione di "Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) - Regione Piemonte"
CIG: B0EF7B57F5

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIAGI Geom. GIANNI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 in data in data 20/05/2022, con il quale sono stati nominati, i Responsabili di Servizio di questo Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/07/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024 - 2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2024 con la quale è stato Approvato il P.E.G. 2024-2026;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

PREMESSO CHE:

- la legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21, introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, piani di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che ne prevedono l'eliminazione;

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24, comma 9, estende l'applicazione dei PEBA agli spazi urbani, garantendo così la libertà di spostamento sul territorio alle persone con ridotte capacità motoria;

- il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, art. 34, comma 1, ha istituito il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità ed il sostegno a favore delle persone con disabilità;

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - 10 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2023), all'art. 1, comma 1, trasferisce, per l'anno 2022, euro 12.660.000,00 del predetto Fondo al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinando, euro 12.000.000,00 della predetta dotazione per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche assegnando alla Regione Piemonte euro 865.117,79;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1-6515 del 16 febbraio 2023, ha approvato i criteri per il riparto delle risorse statali tra i Comuni del Piemonte per euro 865.117,79.

Visto l'avviso pubblico pubblicato da Regione Piemonte approvato con Determinazione Dirigenziale 1360/A1418A del 21 giugno 2023 Area Sanità e welfare denominato "avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione dei comuni al riparto delle risorse statali per la redazione dei PEBA".

CONSIDERATO che il Comune di Pralungo non è dotato di P.E.B.A. e possiede i requisiti stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale 1360/A1418A del 21 giugno 2023 per poter partecipare al bando regionale di cofinanziamento per la redazione del Piano;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.59 del 21/09/2023 di approvazione all'adesione al bando per la gestione dei contributi a favore dei comuni per la progettazione dei P.E.B.A. (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche);

VISTA la domanda per l'assegnazione del contributo regionale, trasmessa alla Regione Piemonte prot. n. 6096 in data 28/09/2023;

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 6836 del 30 ottobre 2023, con la quale si comunicava l'assegnazione al Comune di Pralungo del contributo di euro 4.000,00= ai sensi della DD546/A2201A/2023, per la redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);

CONSIDERATA l'impossibilità dell'Ufficio Tecnico Comunale di eseguire tali adempimenti per mancanza di apposita professionalità e formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto;
- importo del contratto;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO:

- Che è stato chiesto alla professionista arch. VARNERO Valeria con studio in Biella (BI) via Tripoli n. 13 – C.F. VRNVLR67L43A859P, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella al n. 162, per il servizio tecnico professionale di "Predisposizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)" di presentare la propria migliore offerta per il servizio tecnico di che trattasi;
- Che la suindicata professionista ha comunicato con nota prot. 1139 in data 19/02/2024 il preventivo per il servizio tecnico professionale di "Predisposizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)" il cui importo ammonta ad €. 3.849,15 oltre Contributo Previdenziale Inarcassa 4% per un importo di €. 153,85, per un importo complessivo di €. 4.000,00 oltre imposta di bollo da €. 2,00, prestazione esente da Iva come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 58 della Legge 190/2014;

DATO ATTO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la suindicata professionista, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTO il Curriculum Vitae della suindicata professionista e ritenuto regolare e congruo per l'espletamento dell'incarico di che trattasi;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 22/03/2024 con validità quattro mesi dal rilascio, da cui ne evince la regolarità contributiva della professionista arch. VARNERO Valeria con studio in Biella (BI) via Tripoli n. 13 – C.F. VRNVLR67L43A859P;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione alla professionista arch. VARNERO Valeria con studio in Biella (BI) via Tripoli n. 13 – C.F. VRNVLR67L43A859P, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella al n. 162, per il servizio tecnico professionale di "Predisposizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)" il cui importo complessivo ammonta ad €. 4.002,00 compreso Contributo Previdenziale Inarcassa e Imposta di bollo, prestazione esente da Iva come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 58 della Legge 190/2014;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48, comma 1, art. 107 e art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- La Legge di Stabilità 2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con D.C.C. n. 22 del 21/07/2016 esecutiva;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** per i motivi di cui in premessa, il seguente preventivo n. 1139 del 19/02/2024 della professionista arch. VARNERO Valeria con studio in Biella (BI) via Tripoli n. 13 – C.F. VRNVLR67L43A859P, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella al n. 162, per il servizio tecnico professionale di "Predisposizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)" il cui importo ammonta ad €. 3.849,15 oltre Contributo Previdenziale Inarcassa 4% per un importo di €. 153,85 e imposta di bollo da €. 2,00, per un importo complessivo di **€. 4.002,00**, prestazione esente da Iva come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 58 della Legge 190/2014;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa di cui al punto 1) al Cap. 610/00 Codice 01.06.1 "Incarichi professionali, progettazione, studi, consulenze" del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 che ne prevede la necessaria disponibilità;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dei servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 4) **DI DARE ATTO** che il CIG è il seguente: **B0EF7B57F5**;
- 5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Pralungo.

AVVERSO la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to : BIAGI Geom. GIANNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 36 del 22/03/2024 attesta l'esistenza dei mezzi di copertura finanziaria in ordine alla determinazione in oggetto

Pralungo, li 22/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : LABARILE Dott. Roccangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2024 al 10/04/2024.

Pralungo , li 26/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to: LABARILE Dott. Roccangelo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.Pralungo, li

**IL SEGRETARIO
COMUNALEFRANCESCHINA Dott.
DANIELE**